

AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi - parte Quinta - art.272 c.2 e 3

per

**Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e
pellami, escluse le pellicce e delle pulitintolavanderie a
ciclo chiuso**



«ATTIVITA' IN DEROGA»

Cosa sono ?

Forma semplificata di autorizzazione alle emissioni in atmosfera **disciplinata dall'art. 272 c. 2 e 3 del d.lgs 152/06** che prevede, in sintesi:

- Adesione da parte del Gestore ad una «Autorizzazione Generale» predisposta dalla Regione;
- Autorizzazione (da parte della Provincia) per «silenzio-assenso» decorsi 45 giorni dalla domanda di adesione e di durata pari a 10 anni;
- Può essere richiesta all'interno dell'AUA (in tal caso si applicano le procedure DPR 59/2013)

Quali sono ?

Elenchi di attività individuati: a livello nazionale, dalla PARTE II dell'allegato IV alla Parte V del d.lgs 152/06; a livello regionale dalla **D.g.r. 18 luglio 2012 - n. IX/3792 (40 AiD)**.

Le prescrizioni tecniche e gestionali per ciascuna delle tipologie di attività sono contenute in «allegati» approvati dalla DG Ambiente (es. dds 8213/2009)

Procedura ?

La domanda di adesione va presentata al SUAP (DPR 59/2013), secondo i format/modelli predisposti, che la inoltra **all'AC (Provincia), nonché a Comune e ARPA.**

La Provincia può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti o in particolari situazioni di rischio sanitario (Comune).

Decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, il Gestore può esercire l'attività, rispettando quanto previsto:

- **nell'allegato di riferimento;**
- **Nella «autorizzazione generale» dgr 8832/2008 (criteri generali);**

ITER PROCEDURALE PER LE ATTIVITA' IN DEROGA

Le attività «IN DEROGA» disciplinate dall'art. 272 del d.lgs 152/06 rientranti nel campo di applicazione della Dgr 8832/2008 integrata dalla dgr 3792/2012;

DPR 59/2013: È fatta salva la facoltà dei gestori di non avvalersi dell'AUA nel caso di attività soggettead autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione dell'istanza per il tramite del SUAP

Richiedere l'AUA, visto che il titolo è tra quelli sostituiti dall'AUA;
(autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex. Art 272 c.2 d.lgs 152/06 – Scheda D)

Presentare istanza AUA al SUAP
→ modulistica AUA;
(titolo scheda D)

Attendere il rilascio dell'AUA da parte del SUAP

Durata: 15 anni

Avvalersi del regime «semplificato» delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex. Art 272 c.2 d.lgs 152/06;

Presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale per tramite del SUAP
→ modulistica «autorizzazione Generale»
L'autorizzazione in via generale si conclude con «silenzio/assenso»

Durata: 10 anni



IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E DELLE PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO

CON CAPACITA' DI TRATTAMENTO SUPERIORE A 30 KG DI CAPI ASCIUTTI



FASI LAVORATIVE: N.6



ANALISI:

- primo ciclo di campionamento va effettuato entro 20 giorni dalla messa a regime ed inviato all'AC, Arpa e Comune, entro 60 giorni con relazione;
- verifiche successive a cadenza biennale

CON CAPACITA' DI TRATTAMENTO ≤ A 30 KG DI CAPI ASCIUTTI



FASI LAVORATIVE: N.4



ANALISI: non sono tenuti ad effettuare le rilevazioni

Il gestore deve conservare:

- **documentazione relativa all'autorizzazione in via generale (domanda+allegati);**
- **piano gestione solventi annuale;**
- **rapporto mensile attività;**
- **annotazione/registrazione delle manutenzioni.**

Fasi lavorative per impianti a ciclo chiuso con capacità di trattamento > a 30 KG

Fase 1

- Operazioni accessorie di verifica della congruità del lavaggio con la tipologia del materiale da lavare

Fase 2

- Operazioni meccaniche di pulizia superficiale su tappeti, piumoni e coperte

Fase 3

- Smacchiatura con l'utilizzo di pistola a spruzzo o assimilabile

Fase 4

- Ciclo automatico di lavaggio del materiale tessile e/o del pellame con macchina a circuito chiuso dotata di un tamburo rotante immerso in un bagno di solvente

Fase 5

- Applicazione dei prodotti per tintura e successiva operazione di asciugatura

Fase 6

- Operazioni di finitura: stiratura, piccole riparazioni, piegatura

Fasi lavorative per impianti a ciclo chiuso con capacità di trattamento ≤ a 30 KG

Fase 1

- Operazioni accessorie di verifica della congruità del lavaggio con la tipologia del materiale da lavare

Fase 2

- Smacchiatura effettuata senza l'utilizzo di composti organici volatili (COV)

Fase 3

- Ciclo automatico di lavaggio del materiale tessile e/o del pellame con macchina a circuito chiuso dotata di un tamburo rotante immerso in un bagno di solvente

Fase 4

- Operazioni di finitura: stiratura, piccole riparazioni, piegatura

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

per impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso

Norma (Nazionale o Regionale)	Contenuto
Dgr 20138/2004 Regione Lombardia	Adozione dell'autorizzazione generale per "gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso", ai sensi dell'art.9 DM 44/2004.
D.g.r. 8832/2008 e s.m.i.	Regione Lombardia disciplina le attività in deroga e gli allegati tecnici settoriali ai sensi dell'art. 272 c.2 e 3 del d.lgs 152/06 e smi
D. Lgs 128/2010	Il D. lgs 128/2010 modifica la parte V del D.lgs 152/06 inserendo tra le attività in deroga di cui all'art. 272 c.2 e 3, anche gli " <i>gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso</i> " (Quinta parte seconda, lettera mm - allegato IV alla Parte Quinta).
D.P.R. n.59/2013	Introduce il Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le attività non soggette ad AIA, prevedendo – tra l'altro - la trasmissione delle relative istanze (inclusa la domanda di adesione all'autorizzazione generale) al SUAP ed in via telematica.
T 1. 2016.0001416 del 12/01/2016	Il punto 4 precisa che la dgr 20138/2004 continua ad essere valida fino all'adozione del nuovo allegato Tecnico per il settore.
D.d.u.o. n. 12779 del 01/12/2016	Adozione del nuovo Allegato tecnico per gli « <i>gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso</i> »



AMBITO DI APPLICAZIONE

QUANDO SI APPLICA L'AUTORIZZAZIONE

A tutte le attività/impianti cosiddette «in deroga» ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 272 c. 2 e 3 del d.lgs 152/06 ed elencate nella Parte II dell'allegato IV dello stesso

QUANDO SI PRESENTA L'AUTORIZZAZIONE

- Per gli impianti/attività **esistenti** - già autorizzati ai sensi della Dgr 20138/2004 - il Gestore dovrà, **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore del nuovo **D.d.u.o. 1/12/2016 n. 12779** presentare al Suap territorialmente competente la domanda di adesione all'autorizzazione, **a partire dal 1 Aprile 2017**.
- Per gli impianti/attività **nuovi/e** il gestore d'impianti o attività in deroga dovrà presentare, al Suap territorialmente competente, istanza, almeno **45 giorni prima**, dell'avvio dell'attività o della messa in esercizio dell'impianto.

QUANDO SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO

- Decorsi 45 giorni l'attività può essere avviata poiché l'autorizzazione in via generale diventa efficace secondo la **formula del «silenzio assenso»**, salvo diversa comunicazione da parte dell'Autorità competente (Provincia/Città Metropolitana). *Per prassi il Suap chiude la pratica 45 giorni dopo aver inviato l'istanza all'Autorità competente.*

QUANTO DURA L'AUTORIZZAZIONE

- L'autorizzazione in via generale ha **durata decennale**, a partire dalla presentazione della domanda di adesione.

PRINCIPALI NOVITA' dell'allegato tecnico «pulisolavanderie»:

- 1. PRESENTAZIONE:** della domanda in via telematica al SUAP che provvederà all'inoltro della stessa all'Autortità Competente.
- 2. TRASFERIMENTO** dell'attività all'interno dello stesso edificio:
L'impianto può essere avviato immediatamente, dopo aver presentato domanda di adesione al Suap territorialmente competente e dunque non è necessario il rispetto dei 45 giorni ai fini dell'avvio dell'attività. *Esempio:* il trasferimento all'interno del medesimo centro commerciale o condominio, anche con numeri civici diversi.
- 3. MATERIE PRIME:** non è più consentito l'utilizzo della formaldeide CH₂O che pertanto non è più presente nell'elenco delle materie prime dell'allegato tecnico n.1 , mentre è stato esteso il campo dei solventi a quelli a «idrocarburi».
- 4. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA:** presenza del fac-simile per l'attività oggetto di autorizzazione all'interno del modello di istanza.
- 5. PLANIMETRIA:** è necessario indicare la disposizione dei macchinari/impianti all'interno del locale all'interno della planimetria allegata all'istanza.
- 6. MESSA IN ESERCIZIO:** la comunicazione di messa in esercizio per gli impianti/attività nuove può essere presentata insieme alla domanda di adesione all'autorizzazione ed ha efficacia a partire dal 46°giorno successivo alla data di presentazione della suddetta domanda, diversamente l'esercente, almeno 15 gg prima di avviare gli impianti, deve darne comunicazione all'AC, al Comune e al dip. Arpa competente.
- 7. ESENZIONE ONERI ISTRUTTORI PER IMPIANTI GIA' ESISTENTI:** i Gestori di **impianti già esistenti** che hanno presentato domanda di adesione all'autorizzazione in via generale ai sensi della Dgr 20138/2004, **successivamente al 1° Gennaio 2016** sono esonerati dal versamento degli oneri per il rinnovo della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale ai sensi del d.d.u.o. 12779/2016.

Come si presenta la domanda di adesione al Suap?

- Il Gestore presenta la domanda di adesione al Suap territorialmente competente, ovvero dove ha sede l'impianto.
- Il gestore può verificare quale sia il Suap di riferimento consultando il sito www.impresainungiorno.gov.it, per conoscere il portale attraverso il quale compilare la pratica;
- oppure consultando il sito del Comune dove ha sede l'impianto, verificando quale sia il Suap a cui inviare l'istanza.
- La domanda di adesione deve essere compilata direttamente sul portale telematico scelto dal Suap, come stabilito dal D.P.R. n. 160/2010.



27 aprile 2016
Siglato Protocollo Anci-Unioncamere per
www.impresainungiorno.gov.it

I Comuni italiani e le Camere di commercio rafforzano l'adesione allo Sportello unico per le attività produttive. Un Protocollo siglato oggi dal presidente dell'Anci, Piero Fassino, e dal presidente di Unioncamere, Ivan Lo Stello fissa l'obiettivo di estendere l'utilizzo della piattaforma...

Invio telematico al SUAP in 3 click

Arviva e segnala on line la tua attività

Selezione della mappa territorio territoriale e amministrativo di tuo interesse e trova il tuo Sportello telematico in 3 click.



LOMBARDIA
Seleziona una provincia
Seleziona un comune
Trova il SUAP

L'ACCESSO AGLI ADEMPIMENTI ON LINE PER FARE IMPRESA E PER CHI E' GIA' IMPRENDITORE

La rete degli sportelli per l'impresa

Sei un imprenditore e vuoi avviare la tua attività economica oppure vuoi modificare quella esistente?



Il portale impresainungiorno ti mette direttamente in contatto con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Seleziona qui a fianco la Regione, la Provincia e il Comune di tuo interesse e raggiungi in 3 click lo sportello online di riferimento: Trovare la scheda informativa sul SUAP competente per territorio, nel quale acquisire informazioni e inoltrare le tue istanze. Presso il SUAP disponi del procedimento telematico per l'avvio dell'attività o per ogni altro adempimento previsto nel ciclo di vita della tua impresa.

Nel rispetto della normativa vigente, lo Sportello Unico per le Attività Produttive è una funzione obbligatoria che il Comune può esercitare in modalità diverse: in autonomia, in forma associata con altri Comuni oppure con delega alla Camera di Commercio competente per territorio.

Il SUAP è telematico, tuttavia l'adempimento di tutti gli enti locali automatizzati è un processo complesso per quanto in corso di completamento: solo nel caso non sia ancora disponibile il procedimento telematico presso la tua circoscrizione potrai eccezionalmente presentare la relativa istanza con modalità tradizionali, rivolgendoti cioè direttamente agli uffici locali.

Impresainungiorno è punto unico di accesso alle funzioni telematiche del SUAP di tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla soluzione organizzativa scelta dal Comune.

Se non sei ancora un imprenditore, registrare la tua nuova impresa è un'operazione che si svolge in modalità telematica utilizzando la procedura "ComUnica" che ti permette di ottemperare agli obblighi di legge verso le Camere di Commercio, INPS, INAIL e l'Agenzia delle Entrate, inoltrando un'unica comunicazione. Anche tutti i successivi eventi modificativi dell'impresa vanno comunicati al Registro Imprese in modalità telematica utilizzando la procedura ComUnica.



Al sensi del D.P.R. 183/2010 art.5 c.2, la S.C.I.A., nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione Unica, è presentata presso il Registro Imprese (tramite ComUnica). Se la SOA è destinata a un Comune che si avvale del servizio SUAP della Camera di Commercio, la Segnalazione va compilata in via esclusiva attraverso gli strumenti di front-office del portale impresainungiorno.gov.it

Consultare il help online per maggiori informazioni e supporto operativo.

Consulta l'area informativa

Supporto a procedimenti e modulistica
Servizio informativo di impresainungiorno.gov e scollaggio del SUAP: In questa sezione puoi consultare la modulistica e le soluzioni operative di supporto in caso di mancata reperibilità della modulistica presso il front office del SUAP.

Help Desk

Configurazioni e dotazioni strumentali
Le linee guida per i soggetti che devono ancora approntare i sistemi di gestione per gli adempimenti amministrativi on line.



PROCEDIMENTO per impianti già ESISTENTI

Il **GESTORE** deve presentare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'allegato «Pulitintolavanderie» e secondo il calendario proposto, la domanda di adesione all'**autorizzazione in via Generale**

SUAP

verifica presenza allegati

Non completa

NON PROCEDIBILE CON CONTESTUALE
RICHIESTA di COMPLETAMENTO

COMPLETA

INOLTRO:
AC (PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA)
COMUNE
DIP. ARPA

L'AC può chiedere **integrazioni**
al SUAP in via telematica.

IL Gestore può proseguire l'attività secondo le condizioni dell'Allegato di riferimento. L'attività si intende **autorizzata** trascorsi i 45 giorni, se non diversamente comunicato.

IL SUAP CHIUDE
positivamente il
procedimento

45
gg

PROCEDIMENTO per impianti già ESISTENTI

- Presentazione dell'istanza di adesione all'autorizzazione in via generale da parte del gestore al Suap territorialmente competente, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'allegato n.1 «pulitintolavanderie» e [secondo il calendario proposto](#), mediante lo strumento telematico adottato dal Suap di riferimento;
- L'attività dell'azienda può proseguire secondo le previsioni dell'allegato tecnico dell'autorizzazione esistente;
- il Suap deve effettuare una verifica circa la presenza degli [allegati obbligatori](#) e inoltrare tempestivamente l'istanza alla Provincia/Città Metropolitana, in qualità di Autorità competente, al Comune e al dipartimento Arpa territorialmente competenti;
- qualora lo ritenga opportuno l'AC può chiedere integrazioni, mediante il Suap quale interlocutore unico tra la pubblica amministrazione e le imprese;
- L'Autorità Competente (anche su indicazione del Comune) potrà negare l'autorizzazione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti dell'autorizzazione stessa, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
- L'autorizzazione generale per attività in deroga assume efficacia trascorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda al SUAP; decorso tale termine, pertanto, in assenza di comunicazioni, il procedimento s'intende concluso positivamente e il Gestore, a partire da tale data, deve applicare i contenuti della nuova autorizzazione generale ([D.d.u.o. 12779/2016](#))



PROCEDIMENTO per i NUOVI IMPIANTI

Il **GESTORE** deve presentare almeno **45 giorni prima** dell'avvio dell'attività la domanda di adesione all'**autorizzazione in via Generale**; la messa in esercizio per impianti/attività oggetto di domanda di adesione ha efficacia a partire dal 46° giorno successivo alla data di presentazione della suddetta domanda, se non diversamente specificato dal Gestore stesso.

SUAP

[verifica presenza allegati](#)

Non completa

COMPLETA

**NON PROCEDIBILE CON
CONTESTUALE RICHIESTA di
COMPLETAMENTO**

**INOLTRO:
AC (PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA)
COMUNE
DIP. ARPA**

L'**AC** può chiedere **integrazioni**
al SUAP in via telematica.

L'attività si intende **autorizzata** trascorsi i 45 giorni, se non diversamente comunicato; il Gestore può avviare l'attività solo a partire da tale data.

**IL SUAP CHIUDE
positivamente il
procedimento**

45
gg



PROCEDIMENTO per i NUOVI IMPIANTI

- Presentazione dell'istanza di adesione all'autorizzazione in via generale da parte del gestore al Suap territorialmente competente, almeno 45 giorni prima dell'avvio dell'attività, mediante lo strumento telematico adottato dal Suap di riferimento;
- il Suap deve effettuare una verifica circa la presenza degli allegati obbligatori e inoltrare tempestivamente l'istanza alla Provincia/Città Metropolitana, in qualità di Autorità competente, al Comune e al dipartimento Arpa territorialmente competenti;
- qualora lo ritenga opportuno l'AC può chiedere integrazioni, mediante il Suap quale interlocutore unico tra la pubblica amministrazione e le imprese;
- La messa in esercizio per impianti/attività oggetto di domanda di adesione coincide con la data di efficacia dell'autorizzazione (entra in vigore il 46° giorno successivo alla data di presentazione della stessa), salvo diversamente specificato dal Gestore;
- L'Autorità Competente (anche su indicazione del Comune) potrà negare l'autorizzazione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti dell'autorizzazione stessa, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
- L'autorizzazione generale per attività in deroga assume efficacia trascorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda al SUAP; decorso tale termine, pertanto, in assenza di comunicazioni, il procedimento s'intende concluso positivamente e il Gestore, a partire da tale data, deve applicare i contenuti della nuova autorizzazione generale (D.d.u.o. 12779/2016)
- Per gli impianti nuovi superiori a 30 kg di capi asciutti, gli esiti delle rilevazioni analitiche derivanti dal primo ciclo di campionamento dovranno essere presentate entro 60 giorni a Provincia/Città metropolitana, Comune e Dipartimento Arpa competenti per territorio.



ALLEGATI

Impianti con capacità di trattamento superiore a 30kg:

- Relazione tecnica semplificata (ALL.A)
- Fotocopia documento identità del gestore
- Eventuale atto attributivo dei poteri di rappresentanza e fotocopia doc. del delegato
- Attestazione versamento spese istruttoria (150,00 €)
- Planimetria dell'azienda indicante i punti di emissione (eventuali) e la disposizione dei macchinari/impianti

Impianti con capacità di trattamento inferiore o uguale a 30kg

- Relazione tecnica semplificata (ALL.B)
- Fotocopia documento identità del gestore
- Eventuale atto attributivo dei poteri di rappresentanza e fotocopia doc. del delegato
- Attestazione versamento spese istruttoria (150,00 €)
- Planimetria dell'azienda indicante i punti di emissione (eventuali) e la disposizione dei macchinari/impianti



[Torna alla slide Flusso per Impianti Esistenti](#)
[Torna alla slide Flusso per Impianti Nuovi](#)



PLANIMETRIA: CASI DI OBBLIGATORIETÀ

CASISTICHE	Per impianti con capacità di trattamento > a 30 Kg di capi asciutti (ALLEGATO 1°)	Per impianti con capacità di trattamento inferiore o uguale a 30 Kg di capi asciutti (ALLEGATO 1°)
a) Installazione di un nuovo stabilimento/avvio di nuova attività	OBBLIGATORIA	OBBLIGATORIA
b) Trasferimento	OBBLIGATORIA	OBBLIGATORIA
c) Rinnovo dell'adesione generale	OBBLIGATORIA	NON OBBLIGATORIA
d) Esercizio di un impianto esistente precedentemente soggetto a diverso regime autorizzativo	OBBLIGATORIA	NON OBBLIGATORIA



SANZIONI

Art. 279

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.
4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.